

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
*Resoconto delle Commissioni riunite
VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)*

Resoconto di mercoledì 7 marzo 2007

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2007. - Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.

C. 1825 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2077 Beltrandi).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2007.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore per la IX Commissione*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni la proposta di legge n. 2077 Beltrandi, recante «Norme in materia di concorrenza e mercato nel settore delle comunicazioni sonore e televisive», e ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Procede quindi a integrare la relazione introduttiva svolta il 24 gennaio 2007, illustrando i contenuti della proposta di legge n. 2077. In particolare, sottolinea che la proposta di legge all'esame è intesa a disciplinare il settore delle comunicazioni televisive e radiofoniche, introducendo misure finalizzate al rafforzamento dei principi di liberalizzazione del mercato ed al contrasto delle posizioni monopolistiche. La proposta si colloca in una prospettiva di concreto superamento della situazione che tuttora caratterizza la realtà delle comunicazioni nel nostro paese, connotata dalla presenza di pochi grandi operatori televisivi e dalla oggettiva difficoltà di ingresso per nuovi soggetti. Il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, destinato a realizzarsi compiutamente nei prossimi anni, può rappresentare l'opportunità per un ripensamento complessivo del sistema. Esso risulta in fatti regolato da una normativa che, a parere dei proponenti, tende a conservare la situazione oligopolistica cui si è fatto cenno. La disciplina vigente, in particolare, non prevede adeguate misure limitative delle posizioni dominanti: i limiti antitrust dettati dalla legge n. 112 del 2004 (cosiddetta legge Gasparri), essendo riferiti al totale delle risorse raccolte nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), non incidono sul numero massimo di reti di trasmissione attribuibili ad un unico soggetto. D'altra parte, il concetto di separazione fra titolarità delle reti e titolarità dei contenuti (sancita dal decreto-legge n. 5 del 2001), è stata interpretato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in modo formale: in via di fatto, l'esercizio delle due attività da parte di un unico soggetto è quindi tuttora praticato. Infine, anche il limite massimo dei programmi imposto ai singoli operatori, pari al 20 per cento del totale, non risulta adeguato alle esigenze di apertura del mercato, in quanto calcolato sul numero complessivo di programmi trasmessi su frequenze terrestri, sia in analogico che in digitale; tale modalità di calcolo favorisce di fatto gli operatori che godono oggi di posizione dominante, i quali potranno mantenersi al di sotto della soglia del 20 per cento anche dopo l'avvio della programmazione con tecnica digitale. La proposta di legge intende dunque porre rimedio alle lacune dell'attuale normativa, prevedendo da un lato una delega al Governo per l'adozione di una disciplina delle frequenze basata sul principio di

libera concorrenza, e introducendo, dall'altro, una serie di norme di immediata attuazione, miranti a concretizzare principi di contrasto alla posizioni oligopolistiche e di apertura all'ingresso di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo. Entrando nel merito, segnala, in primo luogo, che il Capo I definisce l'oggetto e i principi cui la proposta intende ispirarsi: garanzia delle libertà e del pluralismo dei mezzi di informazione, tutela della libertà di espressione, diritto degli individui ad una informazione obiettiva, indipendente e imparziale, tutela della concorrenza nel mercato della comunicazione radiotelevisiva, divieto di posizioni dominanti. L'articolo 5, comma 3, stabilisce il divieto per gli operatori di rete di svolgere - anche mediante soggetti controllati - l'attività di fornitore di contenuti: la decorrenza di tale divieto è fissata al momento della effettiva attuazione dell'apertura del mercato delle frequenze. Il Capo II, articolo 4, delega il Governo ad emanare decreti legislativi volti a regolare la fase di transizione alla tecnologia digitale, conformandosi ai principi sanciti dalla Comunicazione della Commissione dell'UE del 14 settembre 2005 («Un approccio basato sul mercato in materia di gestione dello spettro radioelettrico nell'Unione europea»). I provvedimenti delegati dovranno attenersi ai seguenti principi: libero scambio nel commercio delle frequenze, neutralità tecnologica, neutralità nei confronti dei servizi e dell'uso che gli operatori potranno fare delle frequenze, trasparenza nell'accesso alle informazioni relative al mercato delle frequenze. Si prevede inoltre l'istituzione, da parte del Ministro delle comunicazioni, di un organismo destinato a coordinare la fase di transizione. Ad esso dovranno tra l'altro essere affidati compiti di tutela e garanzia in relazione all'apertura del mercato, nonchè poteri sanzionatori nei riguardi delle imprese dominanti, cui si potrà imporre di porre a disposizione una parte della propria capacità trasmissiva agli altri fornitori di contenuti e di dismettere, ove necessario, aziende o rami di aziende, al fine di garantire l'apertura del mercato. Il Capo III detta norme finalizzate alla tutela della concorrenza. Alla separazione fra attività di rete e fornitura di contenuti (sancita, come detto, dall'articolo 3, comma 5 della proposta), si aggiungono ulteriori limiti di natura tecnica, stabiliti dagli articoli 6 e 7: per il proprietario di rete, si pone il divieto - che già peraltro era stato fissato dalla legge n. 249 del 1997 - di possedere più del 20 per cento delle reti in tecnica digitale; per il fornitore di contenuti, si prevede il divieto di diffondere più del 20 per cento dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri. L'articolo 8 limita la raccolta delle risorse da parte degli operatori radiotelevisivi, recuperando la norma contenuta nella legge n. 249 del 1997, poi abrogata dalla legge n. 112 del 2004. Viene quindi fissato al 30 per cento il limite massimo dei proventi che possono essere raccolti, con riferimento al solo settore televisivo ed alle trasmissioni via etere terrestri. L'articolo 9 interviene sul tema degli incroci proprietari, fissando al 31 dicembre 2015 il divieto - già previsto dalla legge n. 112 del 2004 fino al 31 dicembre 2010 - per i soggetti proprietari di più di una rete televisiva, di partecipare ad imprese editrici di giornali quotidiani. Il medesimo articolo 9 riproduce inoltre la norma - già prevista dalla legge n. 112 - che pone un limite per i soggetti dominanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, prevedendo che essi non possano acquisire nel settore televisivo più del 10 per cento dei ricavi complessivamente derivanti dal settore stesso. Infine, gli articoli 10 e 11 introducono una diversa ripartizione di competenze fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). La proposta di legge intende infatti ricondurre a quest'ultimo soggetto la competenza generale in materia di vigilanza sul mercato delle comunicazioni, ai fini della tutela della concorrenza, riservando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i compiti concernenti la tutela del pluralismo informativo e della libera diffusione delle idee. Di particolare rilievo è l'introduzione, all'articolo 10, di una dettagliata disciplina dei poteri sanzionatori attribuiti all'AGCM, con specifica indicazione di una serie di misure gradualmente adottabili nei confronti delle imprese per le quali venga accertata l'esistenza di una posizione dominante. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.